

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 264

a iniziativa del Consigliere Talè

presentata in data 22 gennaio 2019

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TIPICHE.
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Questa legge ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine di un Comune.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

3. Il Comune, con riferimento all'articolo 13 del d.lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, cura la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni alimentari, creando possibili sinergie tra i prodotti De.Co. (Denominazione Comunale) e i prodotti a marchio DOC, DOP, IGP, ecc., riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.

4. Il Comune valorizza attraverso le produzioni tipiche locali il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e la loro attuazione.

6. Con questa legge sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della Denominazione Comunale, di seguito denominata De.Co..

Art. 2
(Ambito dell'intervento comunale)

1. L'intervento comunale, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, si attua come segue:

- a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali, che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica e di salvaguardia;
- b) assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali e delle attività culturali ad esse connesse che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
- c) forme dirette e/o di coordinamento di attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di questa legge;
- d) promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio a tal fine destinate e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3

(Definizioni)

1. Agli effetti di questa legge, per prodotti De.Co. si intendono quelle produzioni storiche e locali relative ad un prodotto agricolo e ad una preparazione enogastronomica della tradizione di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del Comune, la cui tipicità è documentata a livello locale, in maniera inequivocabile, da scritti, articoli storici o da usi. L'attività di valorizzazione dei prodotti De.Co. si esprime in modo fondamentale attraverso la lavorazione e la trasformazione degli stessi, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto riconosciuta a livello comunitario in base a quanto sancito dal Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.

3. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

Art. 4

(Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali)

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche produttive e di prodotto ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. Per evitare di disorientare i consumatori, tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG, in quanto l'attività del Comune è già disciplinata dall'articolo 13 del d.lgs. 267/2000.

3. I prodotti per i quali viene richiesta l'attribuzione della De.Co. devono avere la propria specificità all'interno di un territorio di competenza comunale o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche di affinità culturale, produttive e di tradizioni.

4. E' condizione pregiudiziale per il riconoscimento di una De.Co. che il prodotto candidato non presenti la medesima categoria merceologica di un prodotto già a marchio certificato, la cui area di produzione prevista dal disciplinare comprenda il Comune stesso.

5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. Allo stesso modo dovranno essere rispettate le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari per i prodotti ortofruticoli.

6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (Ogm), poiché esclusi dall'ambito della tradizione locale.

Art. 5*(Procedura per l'attribuzione della De.Co.
ai prodotti locali)*

1. Le segnalazioni inerenti ai prodotti a cui assegnare la De.Co. e da iscrivere nel registro regionale De.Co. di cui all'articolo 8, possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche ed ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione del prodotto. In particolare dovranno essere indicati:

- a) il nome del prodotto;
- b) l'area geografica di produzione, che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale;
- c) la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- d) scritti, articoli storici o usi che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio;
- e) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- f) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- g) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. La Giunta comunale dispone un atto di indirizzo per la richiesta al Tavolo di coordinamento regionale per l'ammissibilità al Registro regionale, il quale si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati.

4. Solo in seguito alla ricezione del parere positivo da parte del Tavolo di coordinamento regionale, la Commissione comunale predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

5. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà l'iscrizione nel registro De.Co., approvando contestualmente la scheda identificativa e gli eventuali disciplinari di produzione.

6. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il proponente, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 6

(Commissione comunale per la De.Co.)

1. La Commissione comunale per la De.Co. è nominata dal Sindaco.

2. La Commissione comunale è composta da un numero sei membri e precisamente:

- a) dal Sindaco, o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale, che la presiede;
- b) da tre componenti individuati fra tecnici o esperti, di cui due proposti dalla maggioranza consiliare comunale e uno dalla minoranza;
- c) da un rappresentante dell'Unpli regionale;
- d) da un rappresentante della Pro Loco locale o delle Pro Loco locali se nel territorio comunale ne esistono più di una.

3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

6. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso.

Art. 7

(Tavolo di coordinamento regionale)

1. Il Tavolo di coordinamento regionale si compone:

- a) da un membro nominato dall'Assessore regionale all'agricoltura;
- b) da un membro nominato dall'Assessore regionale al turismo;
- c) da un membro nominato dalla Commissione assembleare permanente competente, che la presiede;
- d) da un rappresentante delle associazioni di categoria agricole;
- e) da un rappresentante dell'Unpli regionale.

2. Il Tavolo di coordinamento regionale dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

3. Il Tavolo di coordinamento regionale opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

4. I componenti del Tavolo di coordinamento regionale non percepiscono alcun compenso.

Art. 8

(Registro regionale De.Co.)

1. E' istituito un registro regionale pubblico per tutti i prodotti De.Co. riconosciuti a livello comunale e rispondenti ai criteri indicati da questa legge.

2. Nel registro sono annotati:

- a) i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.) e una scheda descrittiva per ognuno di essi che ne attesti la tradizionalità e le relative modalità di produzione tipiche;
- b) le imprese che hanno ottenuto il diritto ad utilizzare la De.co. sui loro prodotti.

3. Un Comune può presentare domanda e ottenere l'iscrizione nel registro regionale anche per più prodotti.

Art. 9

(Albo comunale delle iniziative e manifestazioni)

1. E' istituito presso la competente struttura comunale, con delibera di Giunta comunale, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni che abbiano ad oggetto la promozione e la diffusione dei prodotti cui è stato riconosciuto l'appellativo De.Co. ottenuto ai sensi di questa legge, per la verifica e il rispetto dei relativi disciplinari.

2. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.

3. La Giunta comunale, assieme alla Commissione comunale De.Co., riconosce un'unica manifestazione ufficiale per ogni prodotto De.Co. e dovrà trasmettere al Tavolo di coordinamento regionale la data di svolgimento di tale manifestazione.

4. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'articolo 10 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 10

(Logo De.Co. e suo utilizzo)

1. Il Comune che consegue il riconoscimento della De.Co. adotta il logo del relativo prodotto De.Co., che dovrà essere usato in occasione delle

manifestazioni che coinvolgono quel determinato prodotto.

2. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione possano ingenerare confusione con il logo De.Co..

3. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc..

Art. 11

(Controlli e sanzioni)

1. Ogni abuso nell'utilizzo del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.

2. Ogni violazione di quanto previsto da questa legge comporta la decadenza della De.Co. e la cancellazione dal registro regionale De.Co..

3. E' compito dell'amministrazione comunale e del Tavolo di coordinamento regionale la sorveglianza sul rispetto di quanto stabilito da questa legge.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Regione istituisce il Tavolo di coordinamento regionale per la De.Co. e il Registro regionale De.Co..

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge i Comuni marchigiani che hanno già istituito delle De.Co. devono trasmettere al Tavolo di coordinamento regionale il verbale della Commissione comunale di attribuzione della De.Co. al fine della valutazione della loro iscrizione nel Registro regionale delle De.Co. Entro lo stesso periodo di tempo i Comuni devono adeguare la composizione della propria Commissione comunale per la De.Co. alle disposizioni dell'articolo 6 di questa legge.

Art. 13

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.